TRIBUNALE DI MILANO

Seconda Sezione civile e crisi d'impresa

Liquidazione Giudiziale: [redacted]

con sede legale in [redacted]

[redacted]

Numero: 23/2024

Data di apertura: 09/01/2024

Giudice Delegato: Dott. Francesco Pipicelli

Curatore: Dott. Carlo Pagliughi

VERBALE DI ESAME E DI FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO DEI CREDITI E DELLE RIVENDICHE TEMPESTIVE

L'anno **2024** il giorno **25 Giugno** alle ore **09:35 circa** in conformità all'art. 203, c. 3 CCII, risultando telematicamente collegati il Giudice Delegato dell'intestata Liquidazione Giudiziale Dott. Francesco Pipicelli e il Curatore Dott. Carlo Pagliughi, si procede all'esame e alla formazione dello stato passivo dei crediti e delle rivendiche e all'esame delle domande rinviate all'udienza del 07 Maggio 2024 e del 24 Maggio 2024 e del 11 Giugno 2024.

Premesso che alle udienze precedenti sono state esaminate le seguenti domande:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Su invito del giudice, i difensori presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente senza problemi telematici.

Il Curatore dichiara di aver attentamente vagliato e valutato tutte le eventuali osservazioni e documenti integrativi presentati ex art. 203, c. 2 CCII

Prese in esame le domande di insinuazione al passivo e di rivendica inserite nel progetto di stato passivo predisposto dal Curatore e depositato in questa Cancelleria, il Giudice Delegato stabilisce quanto segue:

- **Cron. 00031**, creditore INVITALIA S.P.A.

Provvedimento del Giudice Delegato: ill GD lette e condivise le osservazioni in cui si rileva che: *"L'art. 11 del Regolamento del Prestito prevede analiticamente una serie di circostanze che - se realizzate - avrebbero determinato l'obbligo della emittente/beneficiaria di restituzione immediata del prestito, anche prima della scadenza fisiologica del sesto anno dal perfezionamento. Lo stesso articolo 11 del Regolamento, nel disciplinare l'andamento patologico del rapporto conseguente al verificarsi di un "Evento Rilevante" per la restituzione anticipata, prevede che "In caso di rimborso anticipato del Prestito per il verificarsi di un Evento Rilevante resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123.". Il contratto di sottoscrizione degli strumenti finanziari, all'articolo 6, stabilisce la necessità del rispetto degli obblighi di cui all'art. 12 del Regolamento e l'articolo 8 enuncia i casi di risoluzione di diritto del contratto, tra cui il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 6, chiarendo l'applicabilità dell'art. 9 del D. Lgs.n 123 del 1998. E dunque, si deve concludere che il prestito - fisiologicamente immaginato come postergato - diviene privilegiato ogni volta che si verifichi un evento patologico (i cd. eventi rilevanti) nel periodo di tempo (sei anni) che il Legislatore ha individuato a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla misura. L'articolo 5 del Regolamento e l'articolo 4 del Contratto prevedono la postergazione solo nelle ipotesi di fisiologico svolgimento del rapporto per almeno sei anni, e quindi nel caso in cui non si verifichino "Eventi Rilevanti" per i sei anni dal perfezionamento del prestito stesso. Nel caso in cui - invece - nel termine di sei anni dal perfezionamento si verifichi alcuno dei fatti previsti*

contrattualmente come "Eventi Rilevanti", non opera alcuna postergazione ed anzi si applica il generale privilegio di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 123 del 1998. Si tratta, d'altro canto, di fenomeno non nuovo. Basterà pensare alle misure di sostegno pubblico all'economia che nascono fisiologicamente non già postergate, ma addirittura a fondo perduto e che - in caso di frustrazione dell'interesse pubblico in un determinato lasso temporale - determinano l'insorgenza di un obbligo restitutorio di natura privilegiata. L'interesse pubblico sotteso all'erogazione pubblica in oggetto consiste nel finanziamento per spese correnti ed investimenti in favore di una impresa in grado di restare sul mercato per almeno sei anni adempiendo le obbligazioni assunte. Il mancato raggiungimento dell'interesse pubblico nel termine temporale indicato, evidentemente, determina la richiesta di restituzione anticipata ed il correlativo privilegio. Giova ricordare, infine, che il privilegio di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 123 del 1998 ha una particolare portata. E che la sua applicazione è soggetta ad interpretazione estensiva. La Suprema Corte ha avuto modo di stabilire che: "In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, recante disposizioni di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, ivi compresa la risoluzione negoziale del rapporto; a tal fine spetta comunque al giudice verificare che si tratti di uno degli interventi regolati dal d.lgs. n. 123 del 1998, anche se nel Detta distinzione, peraltro, è ben nota alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: "Diversamente, ove gli interventi pubblici erogati con le forme del "finanziamento agevolato" o "mutuo agevolato" ed a fondo perduto ("contributi in conto capitale", in "conto gestione" e simili) subiscano una frustrazione per l'epilogo patologico (come accaduto nella specie) del rapporto contrattuale, che spesso trascina dietro di sè l'esistenza stessa della società beneficiata, la tutela delle ragioni di credito dello Stato diventano ancor più globali, essenziali e pressanti proprio per l'assenza di quel minimo risultato sperato con l'erogazione delle risorse pubbliche e cioè la nascita e lo sviluppo dell'impresa sovvenzionata: in altri termini, anche alle somme erogate come contributo a fondo perduto, che in una situazione normale avrebbero trovato - benchè con natura di elargizioni a titolo gratuito - una loro satisfattiva finalità pubblica, nella differente ed opposta situazione di perdita di questa medesima finalità, non potrebbe negarsi una anche maggiore - tutela, non riscontrandosi alcuna ragione logica per cui, in questa prospettiva di dissoluzione del rapporto obbligatorio (con la richiesta di revoca delle agevolazione e di restituzione delle somme elargite) e della conseguente - ed infruttuosa - perdita finanziaria da parte dello Stato, senza appunto il raggiungimento delle suddette finalità proprie degli interventi di sostegno, gli importi erogati a fondo perduto non debbano trovare - per il perseguimento

dell'interesse pubblico al reimpiego delle risorse a disposizione adeguata protezione." (così, in motivazione, Cass. , 20 settembre 2017, n. 21841). contratto di finanziamento non vi è alcun riferimento a tale normativa." (così Cass. , 16 settembre 2022, n. 27303). Ed è stato anche deciso che: "L'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in tema di interventi a sostegno pubblico delle imprese, che riconosce il privilegio generale ai crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione anche per i contributi che siano stati concessi a fondo perduto, atteso che, una volta risultate frustrate le finalità proprie degli interventi a sostegno delle imprese, deve comunque trovare adeguata protezione l'interesse pubblico al reimpiego delle risorse messe a loro disposizione." (così, di recente, Cass. , 1 agosto 2023, n. 23411). Anche per i contributi a fondo perduto, insomma, trova applicazione il privilegio quando le finalità di intervento pubblico a favore delle imprese sono frustrate e si determina una patologia del rapporto. E proprio tali arresti giurisprudenziali confermano la necessità di considerare come privilegiato il credito per cui si chiede l'ammissione. Si verifica, in buona sostanza, una situazione non dissimile da quella che si crea nel caso in cui un mutuo bancario chirografario sia garantito dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese: un credito che nasce chirografario diviene assistito dal privilegio di cui all'art. 9 suddetto nella eventuale fase patologica del rapporto, a seguito dell'escussione della garanzia da parte della Banca finanziatrice (v. Cass. n. 6508 del 2020).";

Visto l'orientamento della S.C. Sez. 1 - , Ordinanza n. 27303 del 16/09/2022 "*In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, recante disposizioni di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, ivi compresa la risoluzione negoziale del rapporto; a tal fine spetta comunque al giudice verificare che si tratti di uno degli interventi regolati dal d.lgs. n. 123 del 1998, anche se nel contratto di finanziamento non vi è alcun riferimento a tale normativa.*"; vedi Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020 (Rv. 657486 - 01) "*In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento.*"

Rilevato dunque che come osservato dalla dottrina sulla base delle sentenze della S.C. vi è una portata generale del privilegio, in quanto esiste un disegno di impianto unitario sotteso agli interventi pubblici di sostegno alle attività produttive, i cui principi, dettati nel D.Lgs. n. 123/1998, trovano applicazione anche a interventi pubblici disciplinati da fonti diverse (e successive). In particolar modo, in tutti i casi di operatività del sistema di revoca e restituzione viene in considerazione l'esigenza del soggetto pubblico di recuperare il sacrificio patrimoniale in concreto sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive, procurando la provvista per lo svolgimento di interventi futuri. b. applicabilità del privilegio anche alle garanzie (e non solo ai finanziamenti diretti) Proprio per l'esistenza di un disegno unitario, in assenza di una definizione del termine «finanziamento», lo stesso deve intendersi riferito a tutte le misure di sostegno previste dal D.Lgs. n. 123/1998 (in particolare, dall'articolo 7); in altre parole, il presupposto abilitante il sorgere del privilegio è il procedimento di irrogazione del contributo pubblico stesso e la natura soggettivamente pubblicistica, senza che abbia rilevanza la conformazione «tecnica» negoziale in senso oggettivo (finanziamento, garanzia, etc.) tramite cui esso è rilasciato. c. non necessità della «revoca» in senso tecnico della garanzia per l'operatività del privilegio/ equiparazione dell'inadempienza civilistica alle patologie genetiche del rapporto ai fini della revoca. Sia le deviazioni dallo scopo (e, dunque, le patologie genetiche del rapporto indicate al comma primo e terzo dell'articolo 9) sia l'inadempimento a tale rapporto negoziale determinano la violazione della causa del contrato di finanziamento e/o di garanzia e costituiscono, dunque, presupposto della revoca del beneficio erogato; (iii) nessun dubbio può porsi sull'idoneità a integrare gli estremi della revoca della dichiarazione di risoluzione contrattuale di cui all'art. 1456 c.c., come pure della diffida ex art. 1454 c.c. ovvero anche della dichiarazione di decadenza del debitore dal beneficio del termine emessa dal creditore ai sensi dell'art. 1186 c.c. Rilevato come in concreto l'accesso alla composizione negoziata e la successiva insolvenza rilevante ed accertata per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale costituiscano un "Evento Pregiudizievole Significativo, per cui come da regolamento e accordo si intende qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette siano tali da influire negativamente ed in modo rilevante sulle condizioni finanziarie, sul patrimonio o sull'attività della Società Emittente in modo tale da compromettere la capacità della stessa di adempiere regolarmente alle obbligazioni derivanti dal Prestito, si ritiene operante ed ammissibile il privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 23/1998 sull'importo di € 2.860.082,00 oltre interessi legali fino al deposito del progetto di riparto.

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 2.860.082,00

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Il Giudice Delegato forma lo stato passivo delle domande tardive finora esaminate in conformità a quanto risulta dal verbale che precede, **lo dichiara esecutivo** e ne ordina il deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 204 comma 4 CCII ed invita il Curatore all'immediata comunicazione a tutti i ricorrenti

ai sensi dell'art. 205 CCII con la relativa informativa di cui al comma 2 dell'art. 205 CCII sulle prospettive di soddisfo dei creditori concorsuali.

Il G.D. fissa per l'esame delle domande tardive l'udienza del **06/11/2024 alle ore 12:00**

Si confermano le modalità di trattazione dell'udienza in via telematica da remoto mediante Microsoft teams, al seguente link della stanza virtuale del GD che sarà comunicato dal curatore a mezzo PEC a tutti i creditori e titolari di diritti sui beni:

[redacted]

Verbale chiuso alle ore 11:34.

Milano, 25/06/2024

Il Giudice Delegato

Dott. Francesco Pipicelli